

Determinazione n. 612 del 22.05.2017

Oggetto: Assunzione Assistente Sociale - Determinazione.

IL DIRIGENTE

Premesso che con precedenti atti del Coordinamento Istituzionale, ai fini dell'attuazione degli obiettivi di servizio previsti dal vigente Piano Sociale di Zona, si disponeva di dar corso all'assunzione di tre assistenti sociali su base annua, nell'ambito dello specifico obiettivo operativo n. 6 Asse 3;

Dato atto che, a conclusione della relativa procedura, con determinazione n. 402 del 31.03.2014 è stata approvata la relativa graduatoria, dalla quale nel corso del triennio sono state acquisite le relative figure professionali ivi contenute;

Rilevato che la suddetta graduatoria è scaduta in data 30.03.2017;

Vista la deliberazione n. 2 del 23.02.2017 del Coordinamento Istituzionale con la quale sono state approvate le nuove direttive per dar corso al reclutamento di nuovo personale sia in relazione alla realizzazione del progetto di cui al Pon Inclusione finanziato a questo Ambito dal Ministero del Lavoro sia per la prosecuzione dei servizi dell'obiettivo operativo n. 6, innanzi indicato, funzionale alla attuazione dell'intero Piano Sociale di Zona;

Vista la deliberazione G.C. n. 58 del 31.03.2017 di approvazione delle linee guida per le assunzioni disposte dalla citata delibera 2/2017;

Dato atto che è in fase di predisposizione l'atto per la approvazione dei bandi di concorso per le assunzioni a tempo determinato delle figure professionali previste dalle suddette deliberazioni, tra le quali quello per le tre assistenti sociali del Piano Sociale di Zona di cui innanzi;

Dato atto che trattasi di procedura amministrativa che per sua natura richiede vari passaggi per la sua conclusione e che la stessa al momento non è ancora terminata;

Vista la delibera n. 22 del 12.05.2017 del Coordinamento Istituzionale che dispone, permanendo le esigenze organizzative del suindicato obiettivo operativo n. 6, di proseguire il servizio della Assistente Sociale Dott.ssa Armillotta Angela per altri mesi sei a far tempo dal 23 maggio 2017 alle medesime condizioni del contratto di lavoro in essere;

Atteso che la citata dipendente, giusta C.I.L. n. 5/2016 in esecuzione della determinazione n. 503 del 20.04.2016, è stata assunta in data 23.05.2016, con rapporto di lavoro part time (30 ore settimanali) e a tempo determinato per un anno;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 368 del 06.09.2001 così come modificato dal D.L.n. 34 del 20.03.2014, convertito nella legge n. 78 del 16.05.2014 in materia di proroga del contratto a tempo determinato;

Dato atto che, in osservanza del citato decreto, la proroga è nella fattispecie ammissibile in quanto disposta in relazione al contratto di lavoro di durata iniziale inferiore a 36 mesi (termine massimo per la utilizzazione di personale subordinato a tempo determinato) e per la stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato inizialmente il contratto;

Atteso che, essendo previsto un numero massimo di proroghe pari a 5 volte nell'arco dei complessivi 36 mesi, è possibile disporre la prima proroga di detto incarico di alcuni mesi al fine di permettere la conclusione della nuova procedura selettiva;

Dato atto che suddetta dipendente ha espresso, per le vie brevi, il suo assenso all'eventuale proroga del rapporto di lavoro;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 20.03.2017 con la quale è stato approvato il programma del fabbisogno del personale relativo al triennio 2017/2019, ove è previsto, tra l'altro, l'assunzione di numero tre assistenti sociali per l'anno in corso a tempo determinato e parziale (30 ore settimanali) mediante selezione pubblica, secondo le indicazioni specifiche del Coordinamento Istituzionale;

Rilevato che l'assunzione del personale è condizionata dal rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia e in particolare:

- alla rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente ai sensi dell'art. 6, comma 6 del D.Lgs. n.165/2001;
- alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2, D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 183/2011;
- al rispetto del limite di spesa personale (commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 296/06)
- al rispetto del vincolo del pareggio di bilancio per il 2016;
- all'invio certificazione rispetto pareggio bilancio entro il 31 marzo 2017;
- all'invio dei dati contabili dell'Ente alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP), ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12.05.2016;
- all'approvazione del piano triennale per la performance organizzativa, per la trasparenza, la misurazione e valutazione degli obiettivi ai sensi dell'art. 10 comma 5, del D.Lgs. n. 150/2009;
- all'approvazione del piano triennale delle Azioni Positive in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 198/2006;
- alla certificazione revisori alla relazione di accompagnamento alla deliberazione di approvazione del bilancio annuale dell'Ente comma 10-bis dell'art. 3 D.L. 90/14;
- alla corretta gestione e certificazione dei crediti attraverso l'apposita piattaforma informatica articolo 9 del D.L. 185/08;
- alla approvazione nei termini del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato (art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016);

Atteso che questo Ente, pur avendo superato la maggior parte delle condizioni ostatiche suindicate, non ha ancora approvato il Rendiconto di Gestione 2016 nei termini previsti dalla legge, pertanto, ai sensi dell'art. 9, comma 1 quinquies, del D.L.113/2016, convertito in legge 160 del 07.08.2016, al momento è soggetto al blocco delle assunzioni;

Ritenuto, di conseguenza, di non poter procedere alla proroga del contratto di lavoro suindicato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs n. 126/2014, ed in particolare gli artt. 183, comma 5, e 184;

Visto il decreto sindacale n. 30 del 22.05.2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali relative alle attività del 1° Settore - Servizio "Gestione delle Risorse Umane";

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

- 1) di non poter dare esecuzione alla delibera n. 22 del 12.05.2017 del Coordinamento Istituzionale, giusta art. 9, comma 1 quinquies, del D.L.113/2016, convertito in legge 160 del 07.08.2016, in assenza dell'approvazione da parte di questo Ente del Rendiconto di Gestione 2016 entro il termine previsto del 30 aprile 2017;
- 2) di non poter procedere, di conseguenza, pur permanendo le esigenze organizzative del suindicato obiettivo operativo n. 6, alla prosecuzione del servizio della dott.ssa ARMILLOTTA Angela, assunta con contratto individuale di lavoro n. 5/2016 in qualità di Assistente sociale – cat. D1 - a tempo determinato e a tempo parziale per complessive 30 ore settimanali presso l'Ufficio del Piano Sociale di Zona;
- 3) di dare atto, infine, che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art. 23 e successivi del D.Lgs. n. 33/2013.

f.to IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA